



Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus Urago d’Oglio (bs)

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

La Fondazione “Bandera-Vezzoli” Onlus trae origine dall’azione di alcuni generosi fondatori. Fu per primo il Conte Girolamo Gradenigo a far palese il bisogno e l’utilità di un Ricovero per i Vecchi, a farvi convergere l’azione dei benefattori, donando alla Congregazione di Carità un podere di 60 più di terreno, in Urago d’Oglio, e stabilendo però con atto 30 maggio 1908 n. 2841 di Rep. Rogito del Notaio Barcella, l’obbligo alla Congregazione stessa, di prelevare in perpetuo dalle rendite del fondo, £. 400 per assegnarle ad un erigendo Ricovero.

Il suo nobile esempio fu presto seguito dalle sorelle Cavalleri Lelia e Maddalena, le quali, con atto 23/6/1909 n. 2692 di Rep. A rogito del Notaio Barcella di Chiari donarono pure alla Congregazione di Carità con obbligo di passarlo poi al Ricovero, quando fosse istituito regolarmente, un fondo denominato Foppa, in mappa di Urago d’Oglio del Valore di £. 700.

Il ricovero cominciò a funzionare come Istituto privato il 1° gennaio 1911, sotto l’Amministrazione della Congregazione di Carità e con il concorso della medesima.

Però l’autonomia funzionaria dell’Opera pia e quindi la sua erezione in Ente Morale, fu merito precipuo di una signora benefattrice la signora TERESA VEZZOLI ved. Bandera, già membro del Comitato promotore la quale venendo a morte, in data 3 agosto 1934, lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio (del valore netto complessivo di circa £. 210.000) al Ricovero, condizionando la liberalità alla erezione del medesimo in Ente Morale. Detta erezione fu riconosciuta con Regio Decreto del 1° marzo 1938, n. 130.

ART. 1 - Disposizioni generali

La Residenza Sanitaria Assistenziale (d’ora in poi definita RSA) di Urago d’Oglio è destinata ad accogliere persone di ambo i sessi in condizione di non autosufficienza parziale o non autosufficienza totale, fornendo ad esse, oltre alle comuni prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, sanitario riabilitativo, nonché prestazioni di tipo culturale e ricreativo.

La RSA non è un Ospedale, né una Clinica, né una Casa di Cura o simili e non è abilitata ad effettuare prestazioni ospedaliere o simili.

La Carta dei Servizi, illustra tutte le possibilità offerte dalla Residenza avendo coscienza che i servizi offerti non possono sostituire i rapporti socio-affettivi della famiglia e della realtà territoriale da cui l'Ospite proviene. I familiari e il Delegato dell'Ospite devono impegnarsi pertanto a collaborare fattivamente per garantire all'Ospite una permanenza il più possibile serena.

ART. 2 – Modalità di accesso

Per essere accolti presso la struttura è necessario presentare domanda, mediante modulo prestampato, al distretto ASL di competenza, tramite i servizi sociali del proprio comune di residenza.

Sulla base delle domande presentate l'ASL provvederà ad effettuare una visita tramite l'U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatria) che classificherà l'interessato e lo collocherà in una lista d'attesa in base alle seguenti priorità:

1. Residenti nel Comune di Urago d'Oglio,
2. Residenti nel distretto ASL a cui appartiene Urago d'Oglio,
3. Residenti nella Provincia di Brescia.
4. Residenti nella Regione Lombardia.
5. Residenti in altre regioni d'Italia.
6. Residenti in altre nazioni.

Una volta liberato il posto la Fondazione richiederà all'ASL l'inserimento in struttura della prima persona in lista d'attesa.

E' facoltà della Fondazione rifiutare pazienti che per obiettive ragioni di inserimento, di patologie od altro né sconsigliano, a giudizio del Direttore Sanitario, il ricovero presso la struttura.

L'ammissione dell'Ospite alla RSA diverrà effettiva dopo visita medica, da parte della Direzione Sanitaria, che rilascerà dichiarazione di idoneità all'ingresso.

ART. 3 - Ingresso

La Residenza, valutata la documentazione prodotta, sentito il parere del proprio Direttore Sanitario, comunica all'Ospite e al Garante l'accettazione o meno della richiesta di ospitalità.

Nel caso vi sia la disponibilità immediata l'accettazione è formalizzata con la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno.

Le chiamate avvengono, di norma, rispettando l'ordine cronologico, fatte salve segnalazioni d'urgente necessità di ricovero da parte del Distretto ASL, del medico di base o dei Servizi Sociali del Comune.

Se in base alle liste di cui all'art. 1 ci fosse la disponibilità all'ammissione, chi ha firmato la domanda dovrà accettare o rifiutare l'ingresso entro 24 ore dal ricevimento dell'avviso, fatto in qualsiasi forma, di disponibilità del posto.

In caso di accettazione il posto si considera immediatamente impegnato con decorrenza del computo della retta a decorrere dal giorno dell'accettazione compreso, indipendentemente dall'effettivo momento dell'ingresso del nuovo Ospite nella RSA.

L'ingresso dovrà comunque avvenire entro 3 gg dall'accettazione, salvo cause dimostrabili che ne impediscano l'ammissione (ricovero ospedaliero, ecc.) e che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione della RSA allegando la necessaria documentazione.

I firmatari delle domande di ammissione nel momento dell'accettazione della richiesta devono presentare la seguente documentazione:

- impegnativa al pagamento della retta su apposito modulo predisposto dalla RSA, oppure dichiarazione del Sindaco del comune di residenza con la quale l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere le somme dovute a parziale o totale copertura della retta stabilita (in caso di impossibilità a far fronte alla retta o di sopravvenute difficoltà economiche da parte dei richiedenti l'ammissione) e dei costi relativi al trapasso;
- Contratto di soggiorno
- valutazione da parte dell'ASL;
- tessera sanitaria;
- fotocopia del codice fiscale;
- documento d'identità valido;
- tutta la documentazione sanitaria in loro possesso;
- Autorizzazione al trattamento dati (privacy);

L'Ospite dovrà, inoltre, presentarsi con gli indumenti idonei alle necessità personali.

ART. 4 - Norme generali e disposizioni particolari

Le rette vengono stabilite periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione, con apposita delibera.

L'assunzione dell'obbligo al pagamento della retta da parte di privati deve risultare da scrittura privata (impegnativa)

Per gli Enti Pubblici tale obbligo deve risultare da apposito atto deliberativo da parte dei medesimi.

La retta deve essere versata anticipatamente, entro i primi 5 giorni del mese a cui si riferisce, in caso di ritardato versamento verrà applicato l'interesse di mora nella misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali

In caso di trapasso dell'Ospite la retta dovrà essere corrisposta fino al giorno del funerale compreso.

La retta è comprensiva di: vitto, alloggio, assistenza medica e infermieristica, assistenza farmaceutica, riabilitativa, ausili per incontinenti, attività di animazione, pulizie dei locali, lavanderia.

La retta non comprende: trasporti, visite specialistiche richieste dai familiari, tickets su analisi di laboratorio e strumentali qualora richiesti dal SSN, dotazione di biancheria e vestiario personale.

Per definire la retta di degenza "residenti" o "non residenti" nel Comune di Urago d'Oglio, si considera la residenza dell'ospite all'atto di ingresso in RSA.

ART. 5 - Assenze

Se un Ospite ammesso alla RSA fosse impossibilitato ad entrare o si trovasse momentaneamente assente per impegni o malattia dovrà darne tempestiva comunicazione scritta.

In ogni caso, eccezione fatta per il ricovero in ospedale (vedi art. 3), decade il diritto di ammissione alla RSA.

Nel caso di assenze dalla RSA, dovute a qualsiasi motivo di durata fino a 15 giorni, deve essere pagata la retta nella misura intera. Se il periodo di assenza supera i 15 giorni, deve essere pagata una tariffa quotidiana (con decorrenza dal 16° giorno e fino al rientro) decurtata del valore della giornata alimentare.

Tutte le assenze dovranno essere autorizzate dalla Direzione.

ART. 6 - Ricovero temporaneo

I ricoveri temporanei potranno effettuarsi compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Le richieste di ricovero temporaneo seguiranno la medesima procedura di cui agli artt. precedenti.

La durata minima di ricovero temporaneo è fissata in giorni 14 (quattordici) consecutivi, a partire dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA, rinnovabile a condizione che non esistano altre domande in lista.

La durata massima di ricovero temporaneo è fissata in giorni 90 (novanta) consecutivi a partire dalla data di ingresso.

Nel caso in cui l'Ospite temporaneo intenda prolungare la sua permanenza oltre il limite massimo stabilito, dovrà ripresentare la domanda di cui all'art. 2.

ART. 7 - Pasti

La RSA fornisce agli Ospiti i pasti, secondo un menù giornaliero uguale per tutti, eccezion fatta per i bisognosi di particolari diete, su esplicita indicazione scritta del medico. I pasti devono essere consumati nei luoghi stabiliti e negli orari fissati dalla Direzione.

E' consentito all'Ospite, richiedendolo in tempo e dietro pagamento, di trattenere a pranzo o cena parenti o visitatori previa autorizzazione della Direzione.

La lista delle pietanze sarà esposta in luoghi visibili agli Ospiti ed ai visitatori.

ART. 8 – Oggetti, indumenti

All'Ospite è consentito portare con sé, oltre agli indumenti ed effetti personali, altri oggetti, di minimo ingombro, quali orologio da tavolo, porta ritratti e fotografie, ed altri che, a giudizio della RSA non siano incompatibili con le norme di sicurezza vigenti e con le caratteristiche dell'ambiente. Non è consentita la collocazione nelle camere di mobili di qualsiasi natura. Ciascun Ospite dispone di un armadio e di un comodino.

L'assegnazione del posto letto è di competenza della Direzione.

ART. 9 - Servizio di lavanderia e guardaroba

La Casa di Riposo dispone di un apposito servizio di lavanderia ma non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario. Il servizio di guardaroba prevede la manutenzione e stiratura degli indumenti.

L'ospite o i suoi familiari sono tenuti a reintegrare gli indumenti necessari come pure a provvedere alla sostituzione di quelli non più utilizzati.

ART. 10 – Regole

L'Ospite è tenuto:

- *ad osservare* le regole d'igiene dell'ambiente;
- *a non asportare* dai locali comuni oggetti che costituiscono il corredo degli stessi;
- *a mantenere* in buono stato l'alloggio, i servizi, gli arredi e le apparecchiature;
- *a segnalare* eventuali guasti agli impianti evitando la manomissione degli stessi senza autorizzazione;
- *a consentire* al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall' Ente di entrare nell'alloggio per provvedere alle pulizie, controlli, riparazioni ed altri eventuali interventi, secondo le esigenze organizzative;
- *a risarcire* l'Ente di danni arrecati a persone e cose per propria incuria e trascuratezza;
- *a non stendere*, in qualsiasi luogo della struttura, capi di biancheria;
- *a non lavare* indumenti nei bagni,
- *a evitare* di tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando possono costituire pericolo a terzi;
- *a non usare* apparecchi rumorosi che possano recare disturbo agli altri Ospiti;
- *a non installare* apparecchi di riscaldamento o di cottura di qualsiasi genere
- *a evitare di far uso* nella propria stanza di fornelli, ferri da stiro e apparecchi elettrici per il riscaldamento e qualsiasi altro oggetto che la Direzione ritenga pericoloso;
- *a evitare di applicare* chiodi alle pareti o spostare mobili se non con l'autorizzazione del Responsabile, che, in ogni caso, farà eseguire il lavoro dal personale di servizio;

- *a evitare* in modo assoluto di introdurre all'interno della Casa di Riposo bevande alcoliche non autorizzate dalla Direzione ed oggetti che possano costituire pericolo o molestia;
- *a non gettare rifiuti*, immondizie ed oggetti vari dalle finestre;
- *a non gettare* nei water, nei bidets, nei lavandini materiali che possono otturare o nuocere alle condutture di scarico;
- *a non fumare*;
- *a evitare* di gettare rifiuti ed acqua dalle finestre;
- *a evitare* in modo assoluto di tenere animali
- *a evitare* in modo assoluto di asportare dalle sale da pranzo o dai locali comuni ogni cosa che costituisca corredo della casa;
- *a evitare* di giocare d'azzardo;
- *a evitare* in modo assoluto di detenere armi proprie o improprie
- Tali regole devono essere rigorosamente rispettate anche dai familiari, dai volontari e dai visitatori.

ART. 11 – Trasferimenti

La Direzione ha la facoltà di trasferire l'Ospite da un reparto all'altro o da un posto all'altro dello stesso reparto, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze di vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'Ospite stesso. Tale decisione sarà comunicata anticipatamente ai familiari.

ART. 12 - Attività

Nell'interno della RSA sono consentiti fino alle ore 22 svaghi, giochi, audizioni e spettacoli radiotelevisivi che non siano vietati dalla Legge e che si svolgano in modo tale da non recare disturbo agli Ospiti.

ART. 13 - Rapporto degli Ospiti con personale di servizio

I rapporti tra gli Ospiti ed il personale di servizio devono essere improntati a reciproco rispetto, cortesia e comprensione.

L'Ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressione sul personale stesso, in nessun modo ed in nessuna forma, per ottenere trattamenti di favore. L'Ospite può segnalare alla Direzione qualsiasi inadempimento dei servizi.

ART. 14 - Orari delle entrate e delle uscite

- a) gli Ospiti possono uscire tutti i giorni dalla RSA. Nel periodo estivo (aprile-settembre) dalle ore 8 alle ore 22. Nel periodo invernale (ottobre-marzo) dalle ore 8 alle ore 19;
- b) l'Ospite è obbligato ad essere presente durante le ore dei pasti;

- c) gli Ospiti che per ragioni personali si assentano temporaneamente dalla RSA devono avvisare la Direzione comunicando la presumibile durata dell'assenza ed il loro indirizzo;
- d) gli Ospiti che non consumano il pranzo presso la RSA sono tenuti ad avvisare la Direzione entro le ore 9 della mattinata. Per la cena l'avviso va dato entro le ore 15;
- e) gli Ospiti possono ricevere ed intrattenere persone tutti i giorni tra le ore 9 e le ore 19 in soggiorno ed, in caso di malattia, anche in camera. E', comunque, obbligatorio rispettare le esigenze di riposo degli Ospiti anche durante le ore diurne, così come le necessità di lavoro del personale della RSA;
- f) la RSA declina ogni responsabilità nei riguardi dell'Ospite durante le uscite dove non c'è l'accompagnamento del personale dell'Azienda;
- g) gli ingressi notturni dei parenti devono essere preventivamente concordati con la Direzione.

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite, eventuali eccezioni alla presente possono essere autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 15 - Dimissioni

Viene dimesso d'autorità con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione, e con preavviso di almeno cinque giorni, l'Ospite il cui comportamento sia in contrasto con le presenti disposizioni o che risulti incompatibile con il buon andamento della Comunità.

Il provvedimento può essere emesso senza l'indicazione delle motivazioni.

L'Ospite viene dimesso d'autorità anche in caso di malattia che non sia curabile presso la RSA.

L'Ospite che intende abbandonare la RSA deve darne preavviso scritto almeno 15 giorni prima; se non osserva tale obbligo, l'Azienda non è tenuta a rimborsare il rateo della mensilità della retta anticipata .

ART. 16 – Servizio religioso

Il servizio religioso per gli Ospiti di religione cattolica si svolgerà nell'apposita Cappella a cura del Sacerdote incaricato dalla Direzione .

E' libero l'intervento dei Ministri di culto appartenenti ad altre religioni, qualora gli Ospiti ne facciano richiesta. In questo caso eventuali servizi vanno concordati con la Direzione.

ART. 17 – Segnalazioni, chiarimenti

Per qualsiasi segnalazione o chiarimento che si rendesse necessario sia di ordine sanitario sia di ordine amministrativo, i familiari devono rivolgersi, in via prioritaria, alle figure preposte:

- Direzione,
- Direzione Sanitaria,
- Infermiera Professionale.

Eventuali segnalazioni al Consiglio di Amministrazione devono comunque, pervenire per iscritto e debitamente firmate.

ART. 18 – Servizi

I servizi della RSA sono a disposizione indistintamente di tutti gli Ospiti, il personale curerà che essi ne usufruiscano, incoraggiandoli e facilitandoli in ogni modo.

ART. 19 - Partecipazione

Le iniziative ricreative e di tempo libero, promosse nell'ambito della RSA, possono essere aperte alla partecipazione di parenti ed amici degli Ospiti e di tutte le persone desiderose di parteciparvi.

Il Consiglio di Amministrazione favorirà la partecipazione degli Ospiti alla vita della comunità esterna anche attraverso opportuni contatti con il Comune, le Associazioni, i Gruppi di volontariato, le Parrocchie, Comunità locali, ecc..

Ogni iniziativa dovrà preventivamente essere concordata con la Direzione.

ART. 20 - Decessi e camera ardente

In caso di decesso all'interno della RSA la Direzione, salvo diverso ed espresso parere dei familiari del defunto assistito, dispone per l'allestimento della camera ardente sino ad esequie avvenute.

Le spese relative all'esequie sono a carico degli eredi o, in loro assenza, del Comune di residenza.

ART. 21 - Regolamento

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di modificare il presente Regolamento in caso di necessità e per un migliore funzionamento della struttura.

ART. 22 - Varie

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legislazione Nazionale e Regionale e la normativa del settore socio-sanitario.

Il presente Regolamento viene affisso in copia all'albo della RSA e viene consegnato in copia a ciascun Ospite al momento dell'ingresso. Copia dello stesso deve essere sottoscritta dai richiedenti, all'atto dell'ammissione dell'ospite, quale prova di presa visione del Regolamento e di accettazione senza riserve delle norme in esso contenute.

ART. 23 - Risoluzione del contratto

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni, salvo che ricorra una giusta causa.

Nel rapporto a tempo determinato le parti possono recedere solo per giusta causa.

La RSA avrà la facoltà di risolvere, con effetto immediato, il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, in caso di inadempimento anche parziale da parte dell'Ospite e/o del Garante di uno qualsiasi degli obblighi previsti a loro carico dal presente Regolamento e che qui di seguito vengono elencati:

- art. 2 modalità di accesso
- art. 3 norme per l'ingresso;
- art. 4 risarcimento dei danni
- art. 4 abbandono della residenza
- art. 6 mancato pagamento dei corrispettivi.

In caso di cessazione del rapporto per qualunque causa l'Ospite e/o il Garante sono tenuti a liberare la Residenza entro la data di scadenza del rapporto.

L'Ospite e/o il Garante riconoscono espressamente che, in caso di mancato rilascio della Residenza, sussiste pregiudizio grave ed irreparabile per la Residenza stessa e quindi sussistono i presupposti per la richiesta di un provvedimento d'urgenza in via cautelare per ottenere l'immediato allontanamento dell'Ospite.

In caso di decesso dell'Ospite il corrispettivo sarà dovuto fino all'effettiva liberazione di tutti gli effetti personali presenti dell'alloggio.

Sarà cura del Garante provvedere ad ogni pratica connessa al decesso dell'Ospite e alla liberazione della camera.

Per accettazione

.....
.....
.....